

TI_GERICHTE 32.2014.128 vom 22. Juli 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-07-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2014.128

FR: TI_GERICHTE 32.2014.128 du 22 juillet 2014

IT: TI_GERICHTE 32.2014.128 del 22 luglio 2014

Regeste

Ritenuta l'estinzione del diritto alla rendita completiva per figli é a ragione che l'Ufficio AI ha chiesto la restituzione delle prestazioni versate indebitamente. Termine di perenzione del diritto ad esigere la restituzione. Diritto di essere sentito

Erwägungen

E. 24

gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236). In questo senso, nell'ambito della procedura di preavviso ai sensi dell'art. 57a cpv. 1 LAI, l'Ufficio AI non può limitarsi a prendere conoscenza delle obiezioni sollevate da un assicurato nell'ambito delle procedura di audizione preliminare ed esaminarle: esso deve nella sua decisione di reiezione indicare i motivi per i quali non le ammette o non può prenderle in considerazione (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 57a pag. 555-556). Infine, a i sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella misura in cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). In concreto, considerato che la decisione impugnata è stata preceduta dalla procedura sfociata nella STCA del 26 maggio 2014 (cfr. consid. 1.1 e doc. AI 19/1-9), questo Tribunale non ravvede alcuna violazione del diritto di essere sentito. Infatti, nella decisione del 17 giugno 2013 (doc. AI 13/10-11; da trattare alla stregua di un preavviso come stabilito nella STCA del 26 maggio 2014 cresciuta incontestata in giudicato) l'Ufficio AI aveva già evidenziato che “(...) dato che dal 1° luglio 2008 non vive più sotto lo stesso tetto del signor _____, non sono più date le condizioni per riconoscerle la rendita completiva per figli e quindi siamo obbligati a richiederle la restituzione delle prestazioni percepite in esubero. (...)” (doc. AI 13/10). Nella risposta del 29 agosto 2013 (doc. AI 15/1-4) – le cui argomentazioni sono state riprese nella risposta di causa del 26 settembre 2014 (cfr. consid. 1.4) – l'amministrazione si è confrontata con le censure sollevate dalla ricorrente e (richiamati gli articoli 35 LAI e 49 OAVS nonché sulla base della giurisprudenza federale secondo la quale di principio uno dei presupposti per riconoscere il rapporto di affiliazione è la dimora effettiva del bambino affiliato presso la famiglia dei genitori affilianti) ha ribadito che “(...) nel caso concreto, la madre della giovane si è separata dall'assicurato costituendo, dal 1° aprile 2008, una propria economia domestica. È quindi pacifico che non assolvendo più il requisito essenziale della dimora effettiva nell'economia domestica di _____ il rapporto di affiliazione è da considerarsi estinto. (...)” (doc. AI 15/3). In questo senso, anche se non lo ha espressamente formulato, l'Ufficio AI (considerato estinto il rapporto di affiliazione con _____, beneficiario della rendita d'invalidità e ex marito della madre) ha ritenuto adempiuti i criteri

ex art. 53 cpv. 1 LPGA per poter procedere alla revisione della decisione dell'11 febbraio 2010 con la quale ha riconosciuto ha RI 1, con effetto dal 1. marzo 2010, il diritto al versamento diretto della rendita completiva per figli a suo favore (cfr. doc. 192-194 dell'incarto della Cassa). Sempre nella succitata risposta del 29 agosto 2013 – ammesso che l'amministrazione almeno dal mese di marzo 2010 avrebbe potuto e dovuto accorgersi del venire meno di uno dei presupposti necessari per riconoscere a RI 1 il diritto ad una rendita completiva per figli – l'Ufficio AI ha riconosciuto la tardività della domanda di restituzione del 17 giugno 2013 ai sensi dell'art. 25 cpv. 2 LPGA concludendo che "(...) fanno eccezione le prestazioni versate nell'anno che ha preceduto l'emanazione della decisione di restituzione, e più precisamente quelle riferibili ai mesi da luglio 2012 a giugno 2013, per un importo di fr. 4'302.- (6 mesi a fr. 357.- per il 2012 e 6 mesi a fr. 360.- per il 2013). Il ricorso deve essere quindi parzialmente accolto e l'ammontare della restituzione ridotto a fr. 4'302.-. (...)" (doc. AI 15/3). Quanto all'importo di fr. 4'302.--, nelle osservazioni del 19 settembre 2013, l'Ufficio AI ha infine rilevato che "(...) ancora recentemente il Tribunale federale ha riconfermato che la perenzione del diritto a reclamare la restituzione non è applicabile alle prestazioni versate nell'anno che ha preceduto l'emanazione della decisione di restituzione (sentenza TF 5.07.2013 – 8C_927/2012 – consid. 5.3). (...)" (doc. AI 17/1). In simili circostanze, viste le succitate risultanze, è dunque a torto che l'insorgente sostiene che la decisione di restituzione del 22 luglio 2014 qui impugnata non sia stata motivata. In particolare, nelle due risposte di causa (quella del 29 agosto 2013 e quella del 26 settembre 2014; doc. AI 15/1-4 e IV) su cui l'interessata ha potuto prendere posizione, l'amministrazione, pur non citando l'art. 53 cpv. 1 LPGA – in effetti la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V 110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012, 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004) – , ha indicato i motivi alla base della revisione: "(...) nel caso concreto, la madre della giovane si è separata dall'assicurato costituendo, dal 1° aprile 2008, una propria economia domestica. È quindi pacifico che non assolvendo più il requisito essenziale della dimora effettiva nell'economia domestica di _____ il rapporto di affiliazione è da considerarsi estinto. (...)" (IV) In ogni caso, avendo avuto l'insorgente la possibilità di prendere posizione davanti a questo Tribunale che gode del pieno potere cognitivo, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata sanata in questa sede. 2.3. Con il ricorso l'insorgente non contesta nel merito la decisione di restituzione del 22 luglio 2014. Va qui rilevato che nella STF 9C_406/2007 dell'11 marzo 2007 – chiamata a pronunciarsi circa il diritto ad una rendita nel caso di figli affiliati al beneficiario della rendita d'invalidità che li aveva lasciati alla madre abbandonando la dimora coniugale – , l'Alta Corte ha confermato la restituzione della rendita completiva per figli versata durante il periodo tra la separazione e la sentenza di divorzio. In quell'occasione – richiamato il concetto di affiliato ai sensi dell'art. 49 LAVS (cfr. il consid. 4.2 della succitata STF) e evidenziato che nella STFA I 354/05 e I 382/05 del 26 maggio 2006 si è limitato a dire che il beneficiario del diritto alla rendita d'invalidità non adempiva più alle condizioni per ricevere una rendita completiva per i figli dopo il divorzio ritenuto che i figli erano andati a vivere con la madre e che egli non si assumeva più alcun obbligo di mantenimento verso di loro – il TF ha sviluppato la seguente considerazione: "(...) En l'espèce, la situation entre la séparation et le divorce est la même que celle postérieure au divorce dans l'arrêt précité [ndr.: si riferisce alla STFA I 354/05 e I 382/05

del 26 maggio 2006] . En effet, l'intimé et les enfants ont cessé de faire ménage commun dès le 30 septembre 2005, date à laquelle E. _____ a quitté le domicile conjugal, laissant les enfants seuls avec leur mère. Par ailleurs, rien ne laisse supposer que l'intimé ait continué, après la séparation, à assumer l'entretien ou l'éducation des enfants de son épouse. Dans son mémoire de réponse, il a lui-même reconnu qu'il n'avait pas été en mesure de contribuer à l'entretien des enfants au moyen d'une aide financière. Le fait qu'il ait continué à voir les enfants de son épouse de façon régulière après la séparation n'est au demeurant pas déterminant dès lors qu'il n'y avait de toute façon plus de ménage commun. Il est ainsi clairement établi qu'après la séparation des époux, l'intimé n'a plus continué à assumer l'entretien des enfants de son épouse. A cet égard, le seul versement des rentes par l'intimé à la mère des enfants pendant la période litigieuse ne suffit pas à faire perdurer le statut de père nourricier de celui-ci donnant droit à des rentes pour enfant recueilli. Il y a lieu d'admettre qu'à partir du 30 septembre 2005, les conditions posées par l'art. 49 al. 3 RAVS étaient remplies en l'espèce, de sorte que l'intimé ne remplissait plus les conditions d'octroi de rentes pour enfants à partir de cette date. (...)" (STF 9C_406/2007 dell'11 marzo 2007 consid. 4.3.3). Nella fattispecie concreta, da una parte è incontestato che l'insorgente è andata a vivere (formando una nuova economia domestica) con la madre dopo che quest'ultima (dal 24 settembre 2009, così come risulta dalla sentenza di divorzio del 24 novembre 2010; cfr. doc. AI 13/13-16 = doc. 89-93 dell'incarto della Cassa) si è separata dall'ex marito _____. Dall'altra parte, quantomeno dalla crescita in giudicato della succitata sentenza di divorzio del 24 novembre 2010, risulta inoltre che _____ non si è nemmeno più assunto alcun obbligo di mantenimento nei confronti dell'insorgente (dalla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio risulta infatti che "(...) le parti rinunciano reciprocamente a ogni contributo alimentare ad eccezione della rendita completiva per i figli che RI 1 potrà continuare a percepire direttamente come avviene attualmente. (...)" (doc. AI 13/15-16 = doc. 92-93 dell'incarto della Cassa). Anche in questo caso, come in quello di cui alla succitata STF 9C_406/2007 dell'11 marzo 2007, sono adempiti i presupposti (nuova economia domestica della figlia presso la madre e nessun obbligo di mantenimento verso la figlia elettiva da parte dell'ex marito) per ritenere estinto il diritto alla rendita completiva per figli a favore dell'insorgente (in questo senso vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 35 pag. 475: "(...) Die Kinderrente für ein Pflegekind entfällt, wenn sich ein Ehepaar trennt und der eine Ehegatte zuvor für die Unterhalts- und Ausbildungskosten für ein Kind des anderen Ehegatten auf-kam (9C_406/2007 E. 4.3). (...)") . Non è possibile concludere diversamente per il solo fatto che dall'omologata convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio risulti che l'insorgente potrà continuare a beneficiare direttamente della rendita completiva per figli. In effetti, come già ravvisato nella STCA del 26 maggio 2014, questo Tribunale ribadisce che "(...) quanto agli effetti della sentenza del 24 novembre 2010 del Pretore del Distretto di Lugano va qui rilevato che le decisioni giudiziarie attinenti al diritto di famiglia e al diritto tutelare sono determinanti per quanto attiene alla modalità del versamento delle rendite delle assicurazioni sociali e non del diritto alla prestazione in quanto tale (vedi, in questo senso, la STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009). (...)" (doc. AI 19/6). Quanto all'importo (incontestato) chiesto in restituzione di fr. 4'302.-- e al termine di perenzione del diritto ad esigerne la restituzione, questo Tribunale conferma quanto già addotto nella STCA del 26 maggio 2014 e meglio che "(...) riguardo al termine di perenzione del diritto di esigere la restituzione ex art. 25 LPGA – con la risposta di causa l'Ufficio AI ha giustamente riconosciuto l'eccezione e ridotto la domanda

di restituzione alle prestazioni versate nell'anno precedente la domanda di restituzione (cfr. consid. 1.4) – va ricordato che secondo la giurisprudenza federale “(...) il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGGA non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni siano state decise ed erogate (SVR 2010 EL n. 12 pag. 35 [9C_795 / 2009]) (...)” (STF 8C_64/2011 del 7 novembre 2011 consid. 2.2) e che detto termine inizia a decorrere dal giorno del versamento mensile di ogni singola prestazione (vedi anche la STF 8C_927/2012, 8C_933/2012 consid. 5, considerando, questo, non pubblicato nella DTF 139 V 429). (...)” (doc. AI 19/6-7). In simili circostanze – ritenuta l'estinzione (sicuramente almeno dalla crescita in giudicato della sentenza di divorzio del 24 novembre 2010) del diritto alla rendita completiva per figli e considerati i termini di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGGA – è dunque a ragione che l'Ufficio AI ha chiesto all'insorgente la restituzione delle prestazioni versate indebitamente limitatamente all'importo di fr. 4'302.-- (ovvero le rendite versate dal 1. giugno 2012 al 30 giugno 2013). Giova qui ricordare che già nella STCA del 26 maggio 2014 questo Tribunale aveva evidenziato che la decisione di restituzione del 17 giugno 2013 “(...) va trattata alla stregua di un preavviso ai sensi dell'art. 57a LAI (che in quanto tale basta per la salvaguardia del termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGGA; cfr. STF 9C_877/2010 del 28 marzo 2011 consid. 4.2.1 con riferimenti) (...)” (doc. AI 19/8). 2.4. Con il ricorso – osservato che secondo l'art. 25 cpv. 1 LPGGA la restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà e che a norma dell'art. 3 cpv. 3 OPGA l'assicuratore decide di rinunciare alla restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono – l'insorgente pretende che “(...) poiché l'amministrazione, con la decisione qui avversa, ha omesso di pronunciarsi su questo aspetto, la decisione medesima deve essere annullata e gli atti restituiti all'Ufficio AI affinché si determini sulla rinuncia alla richiesta di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite nel caso in cui le condizioni per il condono risultassero manifestamente soddisfatte. (...)” (I). Al riguardo va innanzitutto ricordato che di norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e che l'amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del condono sono manifestamente adempite (cfr. il consid. 3 della STF 9C_744/2012 del 15 gennaio 2013: “(...) Giusta l'art.

E. 25

cpv. 1 LPGGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. La restituzione e il suo eventuale condono vengono normalmente decisi in due fasi separate (art. 3 e 4 OPGA). Nella fattispecie, l'oggetto della lite riguarda unicamente il tema della restituzione. Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali non si sono infatti ancora pronunciate sulla questione del condono. Anche in sede federale, pertanto, il giudizio si limita ad esaminare la legalità della domanda di restituzione. Nella misura in cui si prevale della buona fede e della precaria situazione finanziaria per (implicitamente) chiedere anche il condono dell'obbligo di restituzione, il ricorso si appalesa dunque inammissibile. (...)” ; anche al consid. 1 della STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007 l'Alta Corte ha rilevato che: “(...) Nach Art. 25 Abs. 1 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt. Über Rückforderung und -gegebenenfalls - Erlass derselben wird in der Regel in zwei Schritten verfügt (Art. 3 und 4 ATSV). Auf die Rückerstattung kann bereits im Rahmen der (ersten) Verfügung über die Rückforderung nur verzichtet werden, wenn offensichtlich ist, dass die Voraussetzungen für

den Erlass gegeben sind (Art. 3 Abs. 3 ATSV). Der im Streit liegende Einspracheentscheid beschließt nur die Frage der Rückforderung; in dessen Begründung heisst es, bei Eingang eines ent-sprechenden Gesuchs werde über den Erlass gesondert verfügt. Das kantonale Versicherungsgericht hat sich an den dadurch vorgegebenen Streitgegenstand gehalten und richtigerweise nichts zur Erlassfrage ausgeführt. Streitig und zu prüfen ist auch im letztinstanzlichen Verfahren allein die Frage der Rechtmässigkeit der Rückforderung an sich. (...)”). In concreto, questo Tribunale deve ritenere che emanando la decisione di restituzione del 22 luglio 2014 l’amministrazione ha implicitamente concluso che le condizioni del condono non fossero “manifestamente” adempiute ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 OPGA (ciò non toglie, come del resto già preavvisato nella risposta di causa, che in un secondo tempo l’amministrazione dovrà verificare l’esistenza o meno dei presupposti necessari e pronunciarsi sulla domanda di condono). Diversamente l’Ufficio AI avrebbe rinunciato ad emettere la succitata decisione di restituzione qui impugnata. Del resto, nell’ambito della procedura sfociata nella STCA del 26 maggio 2014 (cfr. consid. 1.1), nelle osservazioni del 19 settembre 2013 (doc. AI 17/1-2), l’amministrazione aveva evidenziato che “(...) nella fattispecie, l’UAI non ha ritenuto che le condizioni per concedere il condono fossero manifestamente date. In particolare sono ancora al vaglio le motivazioni addotte dalla ricorrente a sostegno della propria buona fede. (...)” (doc. AI 17/2). In simili circostanze, per i motivi addotti, la decisione di restituzione impugnata non può essere annullata. Inoltre, con la risposta del 26 settembre 2014, a ragione l’Ufficio AI ha rilevato che “(...) con l’atto di ricorso si contesta all’UAI di non essersi finora pronunciato in merito ad un eventuale condono. Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, considerato che solamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente. Per cui l’UAI potrà pronunciarsi in merito al condono unicamente in un secondo tempo, ovvero dopo la pronuncia della sentenza in merito alla presente vertenza da parte di codesto lodevole Tribunale, fermo restando che il ricorso risulti respinto. (...)” (IV). 2.5. Visto tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto. Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, si pronunci sulla domanda di condono. 2.6. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.